

Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA)

Modifica del 14 maggio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 agosto 2005¹ sul trasporto aereo è modificata come segue:

Art. 16a Formazione in materia di trasporto di merci pericolose

¹ I compiti in relazione al trasporto aereo di merci pericolose che rientrano in una delle 12 categorie di cui al capitolo 1–4 delle prescrizioni tecniche dell'allegato 18 alla Convenzione del 7 dicembre 1944² relativa all'aviazione civile internazionale possono essere eseguiti soltanto da personale che ha seguito:

- a. una formazione corrispondente alle proprie responsabilità; e
- b. un corso di ripetizione almeno ogni 24 mesi.

² Tutte le persone che formano personale delle categorie 1–5 e 7–12 devono essere titolari di un certificato della categoria 6.

³ Tutte le persone che formano personale della categoria 6 devono disporre, oltre che di un certificato valido della categoria 6, di un'autorizzazione di formazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio se il richiedente supera un esame di idoneità e dimostra esperienza nel trasporto aereo di merci pericolose. L'autorizzazione è valida quattro anni.

⁴ La durata dei corsi di formazione della categoria 6 è di almeno cinque giorni per il corso di base e di almeno tre giorni per il corso di ripetizione.

⁵ Il titolare dell'autorizzazione di formazione rilascia i certificati della categoria 6 trasmettendone una copia all'Ufficio. Quest'ultimo tiene un elenco delle persone titolari di un'autorizzazione di formazione e di quelle titolari di un certificato della categoria 6.

⁶ Le formazioni destinate al personale di tutte le categorie devono basarsi su programmi la cui ultima versione è stata approvata dall'Ufficio. I programmi devono essere elaborati in conformità con le norme di cui all'articolo 16 capoverso 1, e adattati a ogni modifica di queste ultime.

¹ RS 748.411

² RS 0.748.0

II

Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 2008

Le autorizzazioni di formazione della categoria 6 rilasciate dall'Ufficio in virtù del diritto vigente prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2008 mantengono la loro validità al più tardi fino al 30 settembre 2008.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

14 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova